

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:  
FEDERICI Amedeo Presidente  
BAX Angelo Consigliere  
MICCI Xxxxx Rita Consigliere - relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61031/R del registro di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. XXXXX XXXXX NATO A xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
2. XXXXX XXXXX NATO A xxxxxxxx (xx) IL xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. XXXXX XXXXX NATO A xxxxxxxx IL xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
4. XXXXX XXXXX XXXXX NATA A xxxxxxxxxxxx IL xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Viciconte ed elettivamente domiciliati in Firenze presso il suo studio sito in Viale Mazzini n. 60, come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta; l'avv. Viciconte dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo PEC gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it

Esaminati gli atti di causa

Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2019 il relatore, dott.ssa Xxxxx Rita Micci, il difensore avv. Barbara Borgiotti per i convenuti ed il Pubblico Ministero, dott.ssa Letizia Dainelli, con l'ausilio del Segretario di udienza, sig. Greco Armando.

Premesso in

**FATTO**

Con atto di citazione notificato il 23 maggio 2018 e, quindi, ritualmente notificato agli interessati, la Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha chiamato in giudizio i signori Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx, i primi nella qualità di membri della Commissione giudicatrice e l'ultimo nella qualità di Presidente dell'amministrazione asseritamente danneggiata, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma totale di euro 11.419,20 a favore dell'Accademia di Belle Arti di xxxxxx, secondo le diverse quote e per le diverse percentuali di danno in citazione meglio indicate, per avere, secondo la ricostruzione di parte attrice, gli stessi, nelle rispettive posizioni ricoperte, dapprima, negligenza operata nella procedura per titoli indetta dall'Accademia medesima per la selezione di un vincitore cui affidare il servizio di Ufficio Stampa a tempo determinato e, quindi, per non aver ottemperato alla decisione con la quale il Giudice Amministrativo aveva proceduto all'annullamento della graduatoria definitivamente stilata dalla Commissione all'esito della selezione.

Più in dettaglio, con bando del 16 marzo 2012, l'Accademia di Belle Arti di xxxxxx aveva indetto un concorso per titoli e colloquio per l'affidamento del servizio di ufficio stampa, all'esito del quale, era risultato vincitore il sig. Xxxxx Xxxxx, con punti 60, quale coacervo dei punteggi

attribuiti alle diverse voci prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione e, precisamente, titoli di studio, titoli culturali e professionali, curriculum , colloquio.

Ad un punto di distanza dal vincitore si era collocata la signora Xxxxx Xxxxx, che aveva presentato domanda in data 2 aprile 2012; la stessa, dapprima con istanza di riesame ed accesso agli atti presentata all'amministrazione in data 25 giugno 2012 e, quindi, con ricorso del successivo 3 ottobre, ha impugnato la graduatoria definitiva lamentando una serie di irregolarità asseritamente poste in essere dalla Commissione giudicatrice.

Con nota 26 giugno 2012, la Commissione ha ribadito di avere correttamente operato e in data 18 gennaio 2013 la Commissione, riunitasi al fine di redigere una relazione su richiesta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, dopo la presentazione del ricorso, nel riprendere in considerazione tutte le domande di ammissione, ha precisato di aver attribuito punti 5 per titoli di studio ai candidati Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx per mero errore; agli stessi in ogni caso doveva essere attribuito il punteggio 25, anziché 20, per titoli culturali e professionali, con ciò lasciando invariato il totale del punteggio attribuito.

Con sentenza n. 427/2016 depositata il 10 marzo 2016, il TAR Toscana ha accolto il ricorso e, per gli effetti, ha annullato la graduatoria impugnata con conseguente obbligo conformativo dell'amministrazione resistente ed ha condannato quest'ultima al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore della ricorrente quantificandoli in euro cinquemila, oltre accessori di legge.

Il successivo 30 gennaio 2017 l'amministrazione, in esecuzione della sentenza 427/2016, ha emesso mandato di pagamento a favore della signora Xxxxx per un totale di euro 6.344,00.

L'amministrazione, però, non si è conformata al giudicato amministrativo e la signora Xxxxx ha proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 Codice processo amministrativo.

Con sentenza n. 900/2017 il TAR Toscana ha assegnato un termine di trenta giorni all'amministrazione per conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 427/2016, indicando il Prefetto di Firenze quale Commissario *ad acta* in caso di mancato adempimento dell'amministrazione obbligata; ha condannato, altresì, quest'ultima al pagamento delle spese di lite quantificandole in euro quattromila.

Nei fatti così come appena descritti, la Procura erariale ha ravvisato una ipotesi di danno erariale provvedendo, così a notificare agli interessati gli inviti per dedurre sui fatti di causa.

Ritenendo, però, le deduzioni offerte non sufficienti a superare l'addebito, la Procura ha citato in giudizio gli odierni convenuti, qualificando come inescusabilmente negligente la condotta dagli stessi posta in essere.

Con memoria del 6 maggio 2019 si sono costituiti i convenuti a mani dell'avv. Gaetano Viciconte chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.

A sostegno delle sue conclusioni la difesa dei convenuti ha esposto quanto segue.

Con riferimento al punteggio dato ai candidati da parte della Commissione, la difesa ha ricordato come il titolo di laurea non fosse previsto come criterio di ammissione e che per l'ammissione al concorso, fosse necessario unicamente l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

Con riferimento, invece, alla mancata esecuzione della sentenza n. 427/2016, la difesa ha rappresentato che l'Avvocatura dello Stato, su espressa richiesta dell'Accademia aveva, con nota del 21 febbraio 2017, manifestato l'opportunità di "*soprassedere alla richiesta avanzata da controparte*". L'Avvocatura dello Stato, però, costituitasi nel giudizio di ottemperanza non ha accennato alla avvenuta intercorsa corrispondenza con l'Accademia né, tantomeno, alla circostanza data dal fatto che al momento del deposito della sentenza 427/2016 fosse già decorso il termine annuale di

scadenza del contratto che l'Amministrazione avrebbe dovuto stipulare con il vincitore, con ciò rendendo oggettivamente difficile, se non impossibile, la materiale esecuzione della sentenza.

La espressa rappresentazione di una simile circostanza da parte dell'Avvocatura in sede di difesa dell'Accademia, avrebbe, a detta della difesa dei convenuti, sicuramente portato il TAR ad un'altra decisione, quanto meno sotto il profilo delle spese di lite.

Alla luce delle su esposte motivazioni, la difesa dei convenuti ha, pertanto, richiesto che i suoi assistiti fossero assolti da ogni addebito.

All'udienza del 22 maggio 2019 le parti si sono riportate alle conclusioni rispettivamente già formulate in atti.

Considerato in

## **DIRITTO**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il Collegio è chiamato a decidere su di una ipotesi di danno indiretto oggi contestato dalla Procura in ragione di quanto pagato dall'Accademia di Belle Arti di xxxxx a favore della signora Xxxxx Xxxxx, seconda classificata ad un concorso, per titoli e colloquio, indetto dalla medesima Accademia per l'assegnazione del servizio di Ufficio Stampa. Secondo la ricostruzione attorea, quanto pagato dalla Accademia a favore della signora Xxxxx, sarebbe riconducibile alla condotta dei convenuti per avere gli stessi, dapprima, erroneamente operato in sede di aggiudicazione del posto messo a concorso e, quindi, non ottemperato a quanto imposto dal Giudice Amministrativo con la decisione emessa a seguito della impugnazione della graduatoria definitiva da parte della Xxxxx medesima.

L'Accademia, infatti, ha emesso, a favore della signora Xxxxx, due distinti mandati: mandato n. 66 del 30 gennaio 2017 per euro 6.344,00 in esecuzione della sentenza del Tar Toscana n. 427/2016 e mandato n. 1.948 del 22 dicembre 2017 per euro 5.075,20 in esecuzione della sentenza del Tar Toscana n. 900/2017.

Come esposto in narrativa, con la prima sentenza è stata decisa l'impugnazione della graduatoria definitiva formata a seguito dell'esame dei titoli e del colloquio, mentre con la seconda è stato deciso il giudizio per l'esecuzione del giudicato amministrativo formatosi sulla prima sentenza, relativamente alla ricompilazione della graduatoria ed alla assegnazione del servizio alla signora Xxxxx.

E' possibile constatare, quindi, che l'odierno danno si compone di due distinti momenti causali che il Collegio ritiene opportuno analizzare partitamente; come per tutte le ipotesi di danno indiretto, quindi, il Collegio, constatati i fatti ed il relativo danno patito dall'amministrazione, dovrà valutare se detto danno sia riconducibile agli odierni convenuti e se possa ritenersi che gli stessi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Con riferimento al primo evento causativo di danno (errata compilazione della graduatoria definitiva) occorre precisare quanto segue.

Con bando del 16 marzo 2012 l'Accademia di Belle Arti di xxxxx ha indetto un concorso per titoli e colloquio per l'affidamento del servizio di Ufficio Stampa presso l'Accademia medesima.

Quale requisito di accesso era richiesta l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti o dei Giornalisti.

Il bando al punto 9) precisava che, ai fini della formazione delle graduatorie la Commissione, composta dal Direttore, Prodirettore e dal rappresentante del collegio dei docenti in seno al C.d.A., avrebbe provveduto a valutare "i curricula professionali, i titoli e l'esito del colloquio esprimendo un giudizio finale di idoneità così ripartito: 1. Titoli di studio: diploma di laurea o laurea specialistica in materie attinenti fino a 20 punti; 2. Titoli culturali o professionali, fino ad un massimo di 30 punti; 3. Curriculum fino ad un massimo di 40 punti; colloquio fino ad un massimo di 10 punti".

Dalla lettura del bando, pertanto, si evince che, come titoli di studio, sarebbero stati oggetto di valutazione, utile ai fini del punteggio, i diplomi di laurea o laurea specialistica che la commissione avrebbe valutato fino a 20 punti.

Nel caso in esame, il punteggio massimo utile ai fini dell'affidamento del posto messo a concorso, è stato assegnato a tale Xxxxx Xxxxx, il quale ha ottenuto un totale di punti 60, così suddivisi: 5 titoli di studio, 20 titoli culturali e professionali, 25 curriculum e 10 colloquio.

Dalla lettura del curriculum del sig. Xxxxx, però, è possibile constatare come lo stesso non fosse provvisto di diploma di laurea o laurea specialistica, con ciò rendendo inspiegabile l'avvenuta assegnazione allo stesso di punti 5 alla voce titoli di studio.

Da una interpretazione letterale del bando, infatti, sembra evincersi che il punteggio per i titoli di studio, fino ad un massimo di 20 punti, potesse essere conferito dalla Commissione unicamente per i diplomi di laurea o lauree specialistiche, senza poter assegnare alcun punteggio a titoli di studio di rango inferiore, posti comunque come requisito di accesso (si ricorda, infatti, che requisito di ammissione al bando fosse l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti o Giornalisti per la quale la legge richiede comunque il diploma di scuola superiore).

L'erronea assegnazione del punteggio è stata, in ogni caso, ammessa dalla stessa Commissione che, dopo una generica conferma di aver correttamente operato, esplicitata con nota 26 giugno 2012, subito dopo la richiesta di riesame della graduatoria formulata in via amministrativa da parte della seconda classificata, ha prontamente provveduto a rettificare la graduatoria definitivamente stilata, subito dopo l'impugnazione della graduatoria da parte della signora Xxxxx innanzi al Giudice amministrativo, eliminando per il Xxxxx ed un'altra concorrente, il punteggio 5 precedentemente riconosciuto ed assegnando, comunque, lo stesso ad altra voce (titoli culturali e professionali) con ciò lasciando invariato il punteggio finale e, quindi, inalterata l'assegnazione del posto.

Il Tar Toscana con la sentenza 427/2016, censurando la condotta della Commissione giudicatrice, ha annullato la graduatoria ed ha ordinato, conseguentemente, tra l'altro, all'amministrazione di conformarsi al giudicato.

A seguito della sentenza 427/2016 l'Accademia ha pagato, come detto in precedenza, a favore della signora Xxxxx, la somma di euro 6.344,00, oggi richiesti in pagamento ai signori

L'esborso di detta somma non può non ritenersi riconducibile direttamente alla condotta dei membri della Commissione, signori Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx Xxxxx, i quali hanno redatto una graduatoria viziata, con relativa, successiva ammissione di essere caduti in errore.

La chiarezza del tenore letterale del bando e la professionalità innegabilmente posseduta dei suddetti convenuti non può non portare il Collegio a riconoscere nella condotta dagli stessi tenuta una ipotesi di colpa grave stante la macroscopicità e la grossolanità dell'errore commesso.

Era chiaro, infatti, che, per un concorso per titoli e colloquio, ove il titolo di studio per l'ammissione fosse il diploma di scuola superiore (tale è il titolo richiesto per ottenere l'iscrizione all'Albo Pubblicisti e Giornalisti necessario per accedere al concorso), eventuali punteggi aggiuntivi potessero essere conferiti solo per titoli di studio superiori, che avrebbero costituito, pertanto, valore aggiunto.

La Commissione giudicatrice, nel caso in esame, ha riconosciuto 5 punti in più per il titolo di studio che costituiva, in realtà, la condizione senza la quale non sarebbe potuta avvenire l'ammissione al concorso medesimo. Da qui l'imperizia che giustifica la sussistenza della colpa grave.

Come noto, è caratterizzato da colpa grave quel comportamento il cui grado di diligenza, perizia, prudenza, correttezza e razionalità sono da ritenersi inferiori allo standard minimo professionale esigibile e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi dell'evento dannoso (v. in tal senso Corte conti, Sez. II Appello 611/2011 - Corte conti I Appello 357/2018).

Nel caso in esame, quindi, la diligenza e la perizia dei convenuti suddetti appare collocarsi al di sotto della ordinaria esigibilità.

Gli stessi, quindi, devono ritenersi responsabili per l'avvenuto pagamento da parte della Accademia di Belle Arti di xxxxxx della somma di euro 6.344,00 e, come tali, sono condannati al pagamento a favore della medesima Accademia di Belle Arti della suddetta somma per un totale di euro 2.114,66 (duemilacentoquattordici/66) ciascuno, secondo la ripartizione richiesta dalla Procura precedente. Sulla somma così determinata dovranno essere calcolati gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Occorre ora analizzare l'ulteriore vicenda asseritamente dannosa prospettata dalla Procura e, precisamente, l'avvenuto esborso da parte dell'Accademia a favore della signora Xxxxx Xxxxx in ragione della mancata ottemperanza, da parte dell'Accademia medesima, al giudicato amministrativo precedentemente formato sulla decisione relativa alla impugnazione della graduatoria definitiva.

Con la prima decisione n. 427/2016, infatti, il Tar ha annullato la graduatoria definitiva con conseguente obbligo conformativo per l'amministrazione.

L'amministrazione si è, però, limitata unicamente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, senza provvedere a dare esecuzione alla sentenza nel merito.

Il mancato adeguamento al giudicato da parte dell'Accademia ha portato la signora Xxxxx ad instaurare un giudizio di ottemperanza, con conseguenti ulteriori oneri economici per l'amministrazione.

Di detti oneri la Procura ha ritenuto responsabili i convenuti Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx per la misura del 60% ed il Xxxxx per il restante 40%.

Occorre ricordare che i convenuti Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx sono stati unicamente componenti della Commissione giudicatrice, senza che possa essere attribuita agli stessi l'omessa esecuzione del giudicato, non essendo stata dimostrata la sussistenza in capo agli stessi di poteri decisionali e/o rappresentativi dell'ente; riconoscere una responsabilità in capo agli stessi per la mancata esecuzione di un giudicato significherebbe, quindi, estendere oltre misura il nesso di causalità fra la condotta tenuta dai membri della Commissione e gli eventi conseguenti.

L'eventuale responsabilità per l'omessa esecuzione del giudicato amministrativo, pertanto, deve essere riconosciuta unicamente in capo al Presidente, che, quale legale rappresentante dell'ente (v. art. 19 dello Statuto dell'Accademia Belle Arti di xxxxxx), intrattiene i rapporti verso l'esterno e ne manifesta la volontà.

Vi è agli atti una lettera del 3 febbraio 2017, con la quale il Presidente Xxxxx Xxxxx, nel dare atto dell'avvenuta esecuzione, da parte dell'Accademia della sentenza 427/2016 riguardo alle spese, ha chiesto all'Avvocatura chiarimenti in ordine alle modalità esecutive del giudicato nel merito, stante la durata annuale del contratto che la signora Xxxxx avrebbe dovuto ricoprire nonchè l'avvenuta nuova indizione di un nuovo bando da parte dell'Accademia con conseguente determinazione della nuova prima classificata; il Presidente Xxxxx, nella nota di che trattasi, aveva prospettato anche la possibilità di un eventuale risarcimento del danno.

Ciò a dimostrazione del fatto che il Presidente Xxxxx avesse, inizialmente, adoperato l'ordinaria diligenza richiesta dalla fattispecie.

A detta nota l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha risposto con nota PEC del 23 febbraio 2017 rappresentando che: "Con riferimento alla nota che si riscontra, si rappresenta che la sfavorevole sentenza del Tar Toscana n. 427/2016 è stata notificata da controparte in data 1.4.2016 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione in data 1.4.2016, di talchè, ai sensi dell'art. 39, comma 6, c.p.a., è decorso il termine di 180 giorni per proporre azione risarcitoria.

*Alla luce di tanto, si vorrà soprassedere alla richiesta avanzata da controparte".*

Di tutto questo, poi, l'Avvocatura non ha fatto menzione in sede di costituzione nel giudizio per l'ottemperanza alla sentenza 427/2016 instaurato dalla signora Xxxxx nei confronti dell'Accademia; la circostanza data dal fatto che fosse impossibile nel caso di specie dare esecuzione al giudicato nel merito e che si potesse procedere ad una quantificazione dell'eventuale risarcimento del danno, avrebbe potuto modificare la sorte del giudizio di ottemperanza, quantomeno in ordine alle spese.

Alla luce di questi fatti, quindi, deve ritenersi notevolmente affievolita la responsabilità del Xxxxx che si è comunque, inizialmente, preoccupato di informarsi circa gli obblighi incombenti sull'amministrazione dopo la sentenza di primo grado

Lo stesso, però, non può ritenersi esonerato da colpa per il fatto che, per il ruolo ricoperto, doveva comunque preoccuparsi anche oltre le indicazioni date dall'Avvocatura, e non limitarsi ad appiattirsi sulla indicazione di "soprassedere alla richiesta di controparte", magari provvedendo a formulare altro quesito e/o ricercare altro parere, e/o a provvedere a concordare un risarcimento del danno per equivalente qualora non fosse stato possibile in forma specifica, e cioè, in altre parole, attivarsi affinché l'Accademia non rimanesse con una sentenza, che la vedeva soccombente, non eseguita.

Non può non riconoscersi, quindi, nella condotta del Xxxxx una colpa grave tale da giustificare una pronuncia di condanna da parte del Collegio; il soprassedere ad un giudicato, per quanto indotto sulla base di un autorevole parere, ha palesato, innegabilmente, leggerezza e superficialità, perché, come detto, il Xxxxx aveva tutti gli strumenti professionali e giuridici per sapere che una sentenza non può rimanere ineseguita.

Il Collegio riconosce, pertanto, la responsabilità del Xxxxx nella causazione del danno in esame ma ritiene di dover limitare il *quantum* del risarcimento unicamente al dieci per cento della somma contestata, essendo a tale percentuale riconducibile, a parere del Collegio, l'apporto causale offerto nel verificarsi del danno, dal convenuto Xxxxx medesimo; lo stesso, pertanto, deve essere condannato al pagamento della somma totale di euro 507,52 (cinquecentosette/52) a favore dell'Accademia di Belle Arti di xxxxx. Sulla somma così determinata dovranno essere calcolati gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P. Q. M.**

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, con riferimento al giudizio iscritto al n. 61031 del Registro di Segreteria, CONDANNA XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX XXXXX al pagamento a favore dell'Accademia di Belle Arti di xxxx della somma di euro 2.114,66 (duemilacentoquattordici/66) ciascuno. Sulla somma così determinata dovranno essere calcolati gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo. CONDANNA, altresì, XXXXX XXXXX al pagamento a favore dell'Accademia di Belle Arti di xxxxx della somma di euro 507,52 (cinquecentosette/52) . Sulla somma così determinata dovranno essere calcolati gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 312,95.= (diconsi Euro Trecentododici/95 .=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 22 MAGGIO 2019.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Xxxxx Rita Micci F.to Dott. Amedeo Federici

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Firenze, li 20/06/2019  
Il Direttore della Segreteria  
F.to Paola Altini  
Sentenza n. 262 /2019